Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 3 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 705.

Disciplina dell'obbligo della prestazione gratuita per l'istruzione premilitare e per l'inquadramento dei reparti della G.I.L.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati del Regio esercito, sono vincolati all'atto del loro congedamento fino al compimento del 40° anno di età, a prestare servizio gratuitamente, sia come personale di inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. in quei Paesi ove sarà possibile, sia come istruttori premilitari e postmilitari, presso i comandi della G.I.L. o della G.I.L.E. e presso la M.V.S.N. oppure in quei corsi speciali che fossero indetti dal Ministero della guerra.

Il cennato personale presterà servizio nella G.I.L. o nella G.I.L.E. con grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito.

Art. 2.

I militari in congedo addetti all'inquadramento della G.I.L. o della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori, a norma dell'art. 1 della presente legge, sono considerati, ad ogni effetto, come richiamati alle armi senza assegni.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento, i sottufficiali, i graduati di truppa e gli specializzati, che in virtù della presente legge, prestano utilmente l'opera loro come personale d'inquadramento o come istruttori premilitari o postmilitari, presso la G.I.L. o presso la G.I.L.E., sempre per quei Paesi ove sarà possibile, o presso la M.V.S.N., godono dei seguenti vantaggi:

1° concessione delle stesse facilitazioni di tariffa nei viaggi e nei trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, stabilite per i militari richiamati alle armi;

2° nei riguardi dell'avanzamento e dei richiami alle armi per istruzione:

a) se ufficiali di complemento, dispensa dal corso di istruzione stabilito per l'avanzamento e dagli eventuali richiami alle armi per istruzione, limitatamente agli ufficiali che hanno prestato o presteranno l'opera loro in qualità di istruttori premilitari o postmilitari e per l'anno in cui l'opera stessa è stata prestata;

b) se sottufficiali, graduati o specializzati di truppa, totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione o adeguata riduzione di durata di tali richiami, durante l'anno in cui hanno effettivamente prestato la loro opera come istruttori o personale di inquadramento.

Gli stessi vantaggi sono concessi agli istruttori o al personale di inquadramento che prestano volontariamente l'opera loro, escluso il personale della Forza in congedo della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, il quale godrà unicamente delle facilitazioni di cui al n. 1.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, disciplinerà con separate norme l'avanzamento di sottufficiali e militari di truppa in congedo, istruttori premilitari o postmilitari o addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E., in analogia alle vigenti disposizioni relative all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa alle armi. In deroga a tali disposizioni viene data facoltà al Ministro per la guerra di conferire la nomina diretta al grado di sergente a soldati e caporali in congedo che siano in possesso di un diploma o licenza di una scuola media inferiore e che abbiano esercitato, almeno per un anno, le funzioni di istruttore premilitare o postmilitare o abbiano prestato servizio nei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E.

Tale promozione può anche essere disposta in arma o specialità diversa da quella di provenienza, quando per il grado di sergente nell'arma o specialità di provenienza, si richiedano particolari qualità di specializzazione.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1067, qualora i militari in congedo addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori premilitari o postmilitari omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di inquadramento o di istruzione o se ne allontanino dopo essersi presentati si applicano ad essi le disposizioni stabilite per gli obbligati alla istruzione postmilitare dai capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e dell'art. 2 della legge predetta; e anche in detti casi di assenza ingiustificata dal servizio, sono ad essi estese le disposizioni dell'art. 5 della legge medesima. Nondimeno i reati suindicati di assenza arbitraria e ogni altro reato per il quale il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, che siano commessi da militari investiti delle funzioni d'inquadramento e di istruttori e nelle condizioni indicate dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sono puniti a richiesta dall'autorità militare o consolare dalla quale normalmente dipende il militare investito delle funzioni sopraccennate. Per ogni altro reato, la predetta autorità militare o consolare rimette rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Art. 6.

Alla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sull'assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio di istruzione premilitare e postmilitare, sono apportate le modificazioni che seguono:

il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Può applicarsi il carcere militare fino a sei mesi alle persone sopra indicate le quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo »;

il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Può applicarsi la pena del carcere militare fino ad un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopra indicati, i quali omettano per più di tre volte, senza giustificato motivo, di presentarsi per l'istruzione postmilitare, o che commettano il reato di cui al comma precedente, dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo »;

all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

« La facoltà accordata al giudice dal comma precedente può essere esercitata anche nei casi preveduti dal comma terzo dell'articolo 1 e dal comma terzo dell'art. 2 »;

l'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:

« Nei procedimenti per reati punibili, a norma di questa legge, con il carcere militare, il pubblico ministero se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a due mesi, e che possa essere ordinata la sospensione condizionale della pena stessa, può chiedere al presidente del tribunale che pronunci la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

« La disposizione del comma precedente si applica altresì per i reati preveduti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge predetta, punibili con l'ammenda, anche se non si ritenga di ordinare la sospensione condizionale della pena.

« Nei casi preveduti dai due commi precedenti si osservano le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417. Nondimeno la opposizione al decreto può essere presentata dal condannato anche al podestà del luogo in cui risiede e, quando sia stata inflitta la sola pena pecuniaria, è ridotto da 30 a 15 giorni il termine per la presentazione della opposizione stessa ».

Art. 7.

Nei casi in cui la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, stabilisce la pena dell'ammenda o quella del carcere militare, il giudice ha facoltà di dichiarare che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale.

La stessa disposizione si applica nei casi in cui il giudice non creda di avvalersi, a norma della precitata legge, della facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

La riprensione giudiziale, a richiesta del condannato, può aver luogo anche nella stessa udienza in cui è stata ordinata la sostituzione di essa alla pena inflitta, sempre che, alla udienza stessa, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna, o con atto separato ricevuto dal cancelliere, il condannato, assistito dal difensore, abbia dichiarato che non intende presentare impugnazione.

La riprensione giudiziale consiste in un ammonimento — adatto alle particolari condizioni della persona e alle circostanze del fatto — che intorno ai precetti della legge violata e alle conseguenze del reato commesso, il giudice rivolge al colpevole in pubblica udienza.

Se il condannato non si presenta all'udienza fissata per la riprensione è applicata la pena inflitta per il reato commesso; in ogni altro caso, il giudice può sempre ordinare che nei certificati del casellario spediti a richiesta dei privati non si faccia menzione della condanna.

Art. 8.

Agli obbligati al servizio d'inquadramento dei reparti della G.I.L. o della G.I.L.E. o al servizio d'istruttore premilitare o postmilitare e ad ogni altra persona soggetta per determinati reati alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, in dipendenza dei servizi sopra indicati, che si trovano detenuti negli stabilimenti militari di pena, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per gli stabilimenti stessi, relativamente agli appartenenti a corpi ordinati militarmente.

Nondimeno il Regio avvocato militare può ordinare che la pena del carcere militare inflitta per una durata non superiore a quattro mesi agli obbligati al servizio d'istruzione premilitare, sia da essi scontata, in tutto o in parte, se possibile, nei locali destinati per le punizioni disciplinari degli obbligati stessi.

Art. 9.

In quanto le disposizioni dei precedenti articoli 5, 6 e 7 richiamano disposizioni della legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1067, o apportano ad esse varianti o aggiunte, s'intendono altresì richiamate, modificate o integrate le disposizioni dei corrispondenti articoli da 196 a 201 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329.

Art. 10.

Il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 946, relativo alla disciplina dell'opera degli istruttori premilitari e postmilitari, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 706.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle

corporazioni, in	L.	123.581.776,60
delle quali furono riscosse . . .	»	123.430.210,25
e rimasero da riscuotere . . .	L.	151.566,35

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite in .	L.	123.581.776,60
delle quali furono pagate	»	89.424.247,37
e rimasero da pagare	L.	34.157.529,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determi-

nate in	L.	71.260,45
delle quali furono riscosse . . .	»	71.260,45
e rimasero da riscuotere	L.	—

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, restano determinate in . . . . L. 24.929.848,09
delle quali furono pagate . . . . . » 23.583.014,06

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.346.834,03

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 1)	L.	151.566,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) .	»	—
Somme riscosse e non versate (colonna S del riepilogo dell'entrata) . . .	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1938 . .	L.	151.566,35

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1937-38 (art. 2)	L.	34.157.529,23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . .	»	1.346.834,03
Residui passivi al 30 giugno 1938 .	L.	35.504.363,26

Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 707.

Soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Collegi e i Consigli notarili sono soppressi.

Art. 2.

Le funzioni che secondo le vigenti leggi spettano ai Collegi e ai Consigli notarili e quelle che a norma dell'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 972, spettano ai presidenti dei Tribunali di Fiume, di Pola e di Zara, sono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai legalmente riconosciuti.

Le funzioni già di competenza dei Collegi notarili, dei Consigli notarili e dei presidenti dei Consigli stessi, saranno rispettivamente esercitate dalle assemblee, dai direttorii e dai segretari dei Sindacati distrettuali.

Le mansioni del segretario e del tesoriere del Consiglio notarile sono affidate dal direttorio del Sindacato a due dei suoi componenti.

Art. 3.

La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai non ha effetto se non è approvata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia. L'approvazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 4.

Fermi restando i requisiti di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali nelle Associazioni sindacali dei notai gli appartenenti alla categoria che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile secondo le disposizioni dell'ordinamento del notariato, e se già eletti o nominati decadono dalle cariche stesse.

Art. 5.

I provvedimenti previsti dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia.

Quando l'amministrazione straordinaria del Sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello.

Art. 6.

Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle Associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.

Non può il segretario nè alcuno dei componenti il direttorio o l'assemblea prendere parte alle deliberazioni nè assistere alle discussioni concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai:

1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;

2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del direttorio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione disciplinare in corso.

Art. 7.

Per le deliberazioni degli organi dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai che riflettono l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite con la presente legge, il potere di annullamento di cui all'art. 29, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, spetta al Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Art. 8.

Il Ministro per le corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello per la grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei direttorii dei Sindacati distrettuali contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dai competenti organi delle Associazioni sindacali a norma degli statuti.

Art. 9.

Le modificazioni dell'organizzazione sindacale dei notai e e quelle degli statuti delle relative Associazioni sono approvate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia, previo parere del Comitato corporativo centrale, ai sensi della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206 e successive modificazioni.

Art. 10.

In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il Ministro per la grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti e sezioni di Corte d'appello, e i procuratori del Re presso i Tribunali esercitano sui segretari e sui direttorii dei Sindacati tutti i poteri di vigilanza e di ispezione che ad essi spettavano in confronto dei Consigli notarili.

I poteri di vigilanza e di tutela, che secondo le leggi e gli statuti spettano in confronto dei Sindacati ad altre autorità politiche o amministrative o ad Associazioni sindacali di grado superiore, non si estendono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

Art. 11.

Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del Sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal segretario, secondo le disposizioni sull'ordinamento del notariato, per procedere alle ispezioni in confronto dei notai del distretto, sono eseguite da un ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia o da un magistrato delegato, ai sensi dell'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Allo stesso modo si provvede per le ispezioni agli atti, ai repertori e ai registri dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 12.

Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni altro provento dovuti per qualsiasi titolo ai Collegi e ai Consigli notarili sono attribuiti ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, e destinati alle spese necessarie per l'esercizio delle attribuzioni affidate ai Sindacati stessi con la presente legge.

Art. 13.

Nei confronti del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, le pene disciplinari dell'avvertimento e della censura previste nell'art. 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono applicate con decreto del presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è la sede del Sindacato distrettuale, secondo le disposizioni dell'art. 150 della legge stessa.

Art. 14.

Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al direttorio del Sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al Consiglio notarile, rimane ferma la facoltà delle Associazioni sindacali dei notai legalmente riconosciute di promuovere le azioni disciplinari a carico dei notai per le infrazioni che sono di cognizione del Tribunale, e di proporre le relative impugnazioni ai termini dell'art. 2 del R. decreto 24 giugno 1929-VII, n. 1301.

Art. 15.

Il n. 2 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è modificato come segue:

« il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo è inscritto ».

Art. 16.

I distretti notarili di Fiume, di Pola e di Zara rimangono separati fra loro, indipendentemente dal numero dei notai rispettivamente assegnati.

Art. 17.

Il patrimonio e gli atti di ciascun Consiglio notarile soppresso sono devoluti al Sindacato distrettuale fascista dei notai che assume le funzioni del Consiglio stesso.

Art. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Sindacati distrettuali fascisti dei notai procederanno alla rinnovazione delle cariche sociali.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo la pubblicazione dell'unico provvedimento con cui saranno stati legalmente riconosciuti tutti i Sindacati distrettuali fascisti dei notai con competenza territoriale corrispondente alla circoscrizione dei distretti notarili, salva la determinazione di una diversa competenza relativamente ai distretti notarili di Pola e Zara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 708.

Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la esecuzione di lavori di ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara).

La suindicata somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 3.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di L. 4.000.000 nell'esercizio 1942-43.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 maggio 1940-XVIII, n. 709.

Proroga della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'annesso atto in data 30 dicembre 1939-XVIII, col quale viene prorogata di altri tre anni la convenzione del 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, con la Società italiana Pirelli di Milano, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla Società italiana Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi che vengono all'uopo stanziati in ogni esercizio nel bilancio ordinario del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

CONVENZIONE

L'anno 1939-XVIII, il giorno 30 del mese di dicembre, fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore signor ing. dott. Claudio Bonetti con residenza in via Emilia, 86;

Premesso:

Che la convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli in data 23 marzo 1936-XIV, approvata con R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 446, e registrata a Roma il 20 gennaio 1937-XV all'Ufficio atti privati, volume 436, col diritto fisso di L. 10, è scaduta il 31 dicembre 1937-XVI;

Che la convenzione stessa con R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1109, è stata prorogata di un anno e successivamente, con R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2088, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per un altro anno e cioè fino al 31 dicembre 1939-XVIII;

Che non vi sono allo stato attuale nuovi elementi tecnici ed economici che consiglino di modificare la convenzione vigente;

Si conviene e stipula:

La durata della citata convenzione 23 marzo 1936-XIV per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata di altri tre anni e cioè fino al 31 dicembre 1942-XXI.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il diritto fisso di L. 20, mentre è finora impegnativo per la Società italiana Pirelli, non lo diverrà per il Ministero se non dopo l'approvazione definitiva.

p. *La Società Italiana Pirelli*
Ing. CLAUDIO BONETTI

p. *Il Ministro per le comunicazioni*
G. PESSION

Registrata a Roma l'11 giugno 1940-XVIII, all'Ufficio atti privati, vol. 471. Esatte lire 20 e cent. 75

Il procuratore superiore: PACE

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 710.
Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1940-XVIII dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli ex comuni di Massa, Carrara e Montignoso, ora comune di Apuania, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5,80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata.

In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi l'annualità verrà ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1,7842 per cento.

Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuatario.

Art. 2.

Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.

Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta all'imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ciascuna formalità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 711.
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . . . L. 111.593.502,50
delle quali furono riscosse . . . » 111.522.242,05

e rimasero da riscuotere . . . . L. 71.260,45

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 111.593.502,50
delle quali furono pagate . . . . » 93.990.278,50

e rimasero da pagare . . . . L. 17.603.224 —

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . L. 71.255,15
delle quali furono riscosse . . . » 71.255,15

e rimasero da riscuotere . . . . L. —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, restano determinate in . . . . L. 20.711,479,48
delle quali furono pagate . . . . » 13.384.855,39

e rimasero da pagare . . . . L. 7.326.624,09

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 1) . . . . . L. 71.260,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3). . » —
Somme riscosse e non versate (colonna S del riepilogo dell'entrata) . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1937 . . L. 71.260,45

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1936-37, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1936-37 (art. 2) . . . . L. 17.603.224 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . » 7.326.624,09

Residui passivi al 30 giugno 1937 . L. 24.929.848,09

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 712.
Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio istituto industriale metallurgico a Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Terni un Consorzio fra la provincia e il comune di Terni allo scopo di provvedere:

a) alla costruzione dell'edificio necessario per il Regio istituto tecnico industriale con annessa Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

b) agli impianti ed all'attrezzatura delle scuole anzidette;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ed alla prestazione d'acqua, luce, forza motrice e riscaldamento per le scuole stesse.

Art. 2.

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse ». Esso avrà la durata di dieci anni, salvo rinnovazione entro il primo semestre del decimo anno.

Art. 3.

Le quote di partecipazione al Consorzio sono stabilite in ragione del 50 per cento per ogni Ente consorziato.

Art. 4.

Per provvedere alla costruzione dell'edificio lo Stato concederà al Consorzio un contributo di sei milioni da corrispondersi in rate annuali di un milione. La relativa spesa sarà iscritta nel bilancio di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41.

Art. 5.

Il Consorzio è autorizzato a farsi anticipare dalla Società « Terni » le somme necessarie per la costruzione dell'edificio, senza interessi, fino alla concorrenza del contributo dello Stato.

Dopo lo scioglimento del Consorzio, l'edificio e tutte le sue pertinenze passeranno in proprietà del Regio istituto tecnico industriale di Terni. Le attività e le passività del Consorzio saranno ripartite in quote uguali tra gli organi consorziati mentre ciascuno di essi rimarrà obbligato verso l'Istituto per le prestazioni stabilite dalla legge.

Art. 7.

Le norme relative agli organi del Consorzio ed al servizio amministrativo, tecnico e contabile di esso saranno deliberate ed approvate secondo quanto è disposto dagli articoli 157 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 713.
Trasferimento dei presidi e dei direttori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica nel ruolo degli insegnanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I presidi e i direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione tecnica e i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale non provenienti dal ruolo degli insegnanti perchè nominati direttamente per concorso ai posti di preside o di direttore possono essere trasferiti, su domanda o d'autorità, nel ruolo degli insegnanti dei rispettivi istituti e scuole d'istruzione media tecnica.

I presidi e i direttori suddetti, ai quali sia inflitta una punizione più grave della censura, sono senz'altro trasferiti nel ruolo degli insegnanti.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, trasferito nel ruolo degl'insegnanti, è assegnato a quelle cattedre d'istituti e scuole d'istruzione media tecnica che sarà giudicato idoneo a ricoprire in base al titolo di studio posseduto e al risultato di apposita ispezione.

I direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale trasferiti nel ruolo degl'insegnanti a norma del precedente art. 1, sono assegnati di regola alle cattedre di materie di cultura tecnica e, quando tali cattedre non siano disponibili, a cattedre di materie affini nello stesso ordine di scuole ovvero in scuole tecniche di corrispondente indirizzo, secondo le modalità stabilite nel comma precedente.

Art. 3.

I presidi dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole di magistero professionale per la donna e i presidi dei Regi istituti tecnici inferiori isolati, i direttori delle Regie scuole tecniche, delle Regie scuole professionali femminili, delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, trasferiti nei ruoli degli insegnanti ai sensi della presente legge, sono assegnati rispettivamente a cattedre dei ruoli *A* e *B*, con il grado e il trattamento economico loro spettanti in base al computo dell'anzianità di servizio di ruolo in qualità di preside, ovvero di direttore, all'atto del provvedimento.

Art. 4.

I presidi e i professori dei Regi istituti tecnici agrari, già appartenenti ai ruoli delle cessate scuole pratiche e speciali di agricoltura, assunti ai posti attuali in applicazione della legge 30 dicembre 1923-II, n. 3214 e della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, possono, su domanda o di autorità, essere trasferiti, rispettivamente, nei ruoli dei direttori e dei professori delle Regie scuole tecniche agrarie, assumendovi la cattedra che saranno riconosciuti idonei a ricoprire in base al titolo di studio posseduto.

Al predetto personale trasferito in conformità delle disposizioni contenute nel comma precedente è assegnato il grado ed il trattamento economico spettante in base al computo dell'anzianità di servizio di preside o di professore di ruolo all'atto del provvedimento.

Art. 5.

Qualora presso Amministrazioni, Enti o Uffici diversi da quelli centrali o periferici dell'Amministrazione dell'educazione nazionale sia chiamato temporaneamente a prestar servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, personale di ruolo appartenente a Regi istituti e Regie scuole d'istruzione media tecnica aventi personalità giuridica e autonomia nel loro funzionamento, gli emolumenti spettanti al personale stesso continueranno ad essere corrisposti dagli istituti e scuole anzidetti, ai quali dovrà essere interamente rimborsata la relativa spesa, compreso l'importo delle ritenute, da parte delle Amministrazioni, Enti ed Uffici sopra menzionati.

Qualora detto personale sia destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni, a prestar servizio presso Amministrazioni, Enti o Uffici non statali, questi sono inoltre tenuti a versare all'Erario anche un contributo pari al dieci per cento dello stipendio ed altri assegni pensionabili, ai fini del trattamento di quiescenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 714.

Dichiarazione dello stato di guerra dei territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa Italiana e dei Possedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, sono dichiarati in stato di guerra i territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata dall'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni previste per il caso di mobilitazione.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pezzentone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pezzentone » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Della Valle Pietro, Anna maritata Mattiello, Vittorio e Tommaso fratelli e sorelle fu Tommaso; Della Valle Tommaso, Antonio, Nicolina, Pietro, Concetta, Maria, Armando ed Anna fratelli e sorelle fu Giuseppe; Della Valle Teresina, Annina e Teodolinda sorelle fu Nicola; Della Valle Nicola, Pietro e Giuseppe fratelli fu Vittorio; Perone Marco e Gaetano fratelli di Alfonso, proprietari e Giorro Andreana di Benedetto vedova Della Valle; Perone Alfonso fu Vincenzo; De Felice Vincenzo fu Salvatore e Iorio Lorenza di Gennaro vedova Della Valle usufruttuari in parte; foglio di mappa 16, particella 6, per la superficie complessiva di Ha. 1.72.16 e con l'imponibile di L. 223,81.

Il sopradescritto fondo confina con la proprietà Viola Orazio e Tullio fu Giovan Battista, con la strada di « Pezzentone », con la proprietà Gargiulo Raffaele fu Giuseppe, con la strada « Pozzosporano ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 maggio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo «Masseria Pezzentone» sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 42. — D'ELIA.

(2400)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione dell'acquisto di uno stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di provvedere alle aumentate esigenze dell'organizzazione nel comune di Cagliari, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare dalla signora Picciau Virginia in Maxia lo stabile annesso a quella casa della G.I.L., già in locazione mensile, con fronte lungo il viale Bonaria, circondato da tre lati da proprietà della G.I.L., costituito da due vasti ambienti e retrostante cortile nel quale è sistemato un piccolo fabbricato costituito da tre vani e una batteria di latrine, indipendenti dal fabbricato, distinto in catasto con la particella 3964 (già 3601 sub *e*) foglio 18 alligato *H'* (vecchio catasto mappale 2162 parte) e del prezzo di L. 72.000;
Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;
Veduti i documenti catastali e ipotecari;
Veduto l'atto di compra vendita in data 4 agosto 1939 a rogito dott. Ignazio Cugusi, notaio in Cagliari, n. 25502 di rep., registrato a Cagliari il 14 agosto 1939 al n. 474, ivi trascritto il 20 agosto 1939 al vol. 913, casella 7682 reg. gen. d'ord., vol. 1151, n. 6930 reg. part. e vol. 2196, n. 130 note originali;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dello stabile annesso alla Casa della G.I.L. di Cagliari è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2428)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.
Approvazione della donazione di immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di dotare la città di Lecce di una sede per le organizzazioni giovanili del luogo, quel comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L.:
1) la zona di demanio comunale fuori le mura di Lecce, posta al viale Taranto e delimitata: a nord dal prolungamento di via D'Aurio, ove ha fronte di circa m. 78,66; ad est dalla via Adua contigua alle mura cittadine, con fronte di m. 191,80; a sud dal prolungamento di via Vaste, sul quale ha fronte di m. 54,33 ed infine ad ovest dal predetto viale Taranto, sul quale ha un lato di m. 190,50; zona della superficie di mq. 12.700, riportata nel vecchio catasto terreni alla partita n. 272, sez. *F*, n. 234, classificato «erboso da S. Biagio a Rugge» della estensione di tomoli 16, e nel nuovo catasto alla partita n. 505, foglio 259, alligato 3, particella 1987 *A*;
2) la «Casa del balilla», oggi della «Gioventù italiana del Littorio», costruita su detta zona, con la piscina, recinzioni e piantagioni;
Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;
Veduti i documenti catastali e ipotecari;
Veduto l'atto di donazione a rogito dott. Emilio Faivre, segretario capo del comune di Lecce, in data 17 febbraio 1939-XVII, n. 15 di repertorio, registrato a Lecce il 28 marzo 1939-XVII, al n. 2396, mod. I, vol. 183, foglio 21, ivi trascritto il 15 gennaio 1940-XVIII, al n. 132 d'ordine e n. 1166 di formalità;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, degli immobili destinati a Casa della G.I.L. di Lecce, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2430)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della donazione integrativa alla G.I.L. di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, con atto a rogito notaio Mario Mensi di Alessandria, n. 5106 di repertorio, in data 13 maggio 1933-XI, ivi registrato il 22 stesso mese al n. 2812, vol. 234, il comune di Alessandria aveva donato alla cessata O.N.B. per la costruzione di una palestra ginnastica un appezzamento di terreno a nord dell'isolato 58° della zona di ampliamento sud della città, di mq. 4000, indicato nel nuovo catasto terreni, in mappa al n. 264 per mq. 48,75, al numero 252 per mq. 894, al n. 268 per mq. 2897,25, al n. 260 per mq. 160, tutti del foglio 118;

Considerato che, ultimate le costruzioni e proceduto si alla misurazione della superficie del terreno effettivamente occupato, essa è risultata di complessivi mq. 4120,88, con una differenza di mq. 120,88 occupati in più della quantità ceduta;

Considerata la necessità di regolarizzare tale differenza e accettare la donazione che il comune di Alessandria intende effettuare alla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione 13 ottobre 1939-XVII a rogito notaio Mensi dott. Mario di Alessandria, repertorio n. 9291, ivi registrato il 27 ottobre 1939-XVII, al n. 792 del vol. 246 e ivi trascritto il 15 novembre 1939-XVIII, al n. 534 reg. d'ord., art. 4088 e al n. 912 reg. form., art. 3395;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione integrativa, come sopra disposta, di un appezzamento di terreno per la palestra ginnastica di Alessandria, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(2429)

AVVISI DI RETTIFICA

Nel testo del Bando del DUCE, concernente l'ordinamento e la procedura dei Tribunali militari di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1940-XVIII, pag. 2276:

a) al terzo comma dell'art. 2, anzichè « tribunali militari di corpo d'armata », deve leggersi « tribunali militari d'armata e di corpo d'armata »;

b) al secondo comma dell'art. 3, anzichè « costituirsi », deve leggersi « sostituirsi »;

c) all'art. 5, anzichè « dipendenti », deve leggersi « dipende »;

d) al quarto comma dell'art. 25, anzichè « reato », deve leggersi « resto »;

e) alla rubrica del titolo III, anzichè « Delle », deve leggersi « delle »;

f) all'art. 29, anzichè « tempo di cui », deve leggersi « tempo in cui »;

g) all'art. 33, rigo terzo, anzichè « differita », deve leggersi « differite ».

Nel R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, concernente la nomina del gr. uff. dott. Giovanni Acanfora a direttore generale della Banca d'Italia — pubblicato a pag. 2313 della *Gazzetta Ufficiale* in data 26 giugno 1940-XVIII, n. 149 — il quarto capoverso delle premesse deve intendersi rettificato come segue:

« Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Frasson Antonio di Milano, contrassegnati con il n. 305, sono stati deformati.

(2407)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Bardelli e Sironi di Gallarate, contrassegnati col n. 9, sono stati deformati.

(2408)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1940-XVIII - N. 144

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	447,50
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,75
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7356
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	75,025
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	50,675
Id. 5 % (1935)	94,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,425
Id. Id. 5 % (1936)	95,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	267277 412945	385 — 1333, 50	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Boniperti Carolina fu Francesco, dom. a Novara; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.	Come contro; vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Colombo *Rosa-Maria* fu Bartolomeo, dom. a Vigevano.
Id.	242033	164, 50	Simonelli *Rinaldo* fu Angelo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gavio Caterina ved. di Simonelli Angelo-Giuseppe, dom. a Castelnuovo Scrivio (Alessandria).	Simonelli *Ferdinando* fu Angelo-Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Id.	70663	24, 50	Dino *Antonino* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Polito Concetta, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Dino *Antonio* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Conr. 3, 50 % (1902) Cons. 3, 50 % (1906)	39626 792230	35 — 35 —	Brezzo *Eulalia* di Faustino, nubile, dom. a Cortazzone (Alessandria).	Brezzo *Lucia-Eulalia* di Faustino, nubile, domiciliato a Cortazzone (Alessandria).
Cons. 3, 50 %	79146	28 —	*Nervo* Giuseppina nata Rossi, di Francesco, domiciliata in Torino.	*Rossi* Giuseppina di Francesco, moglie di Nervo Pietro, dom. in Torino.
Obb. Ferr. 3 % Medit. Serie A. Id. Id. Id.	472 473 474 475 476	15 — 15 — 15 — 75 — 75 —	Caramora *Renza* del fu Paolo, minorenne amministrato dalla propria madre e tutrice Maria Mancinelli fu Giuseppe, ved. di Paolo Caramora, dom. a Vigevano.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Caterina-Maria* fu Paolo, minorenne, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % P. Naz. 5 % Id. Id. Id.	17779 15306 15307 15308 15309	17, 50 5 — 5 — 5 — 5 —	Bassetti *Rizziero* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Rizieri* di Ottavio, dom. a Firenze; vincolato a favore del Ministero dell'interno.
P. R. 3, 50 %	310094	1414 —	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitini* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.	Lo Bianco Teresa di Vincenzo, moglie di *Pitino* Gio-Battista, dom. in Roma; vincolato per dote.
Rendita 5 %	2475	2020 —	Come sopra, vincolato d'usufrutto.	Come sopra, vincolato d'usufrutto.
Cons. 3, 50 %	431579	70 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo-Lazzaro* fu Lazzaro, dom. in Nè (Genova); vincolato per dote della titolare.	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Lazaro*, ecc., come contro.
Id.	559086	35 —	Podestà Geronima fu Daniele, moglie di Podestà *Bartolomeo*, dom. in Lavagna (Genova).	Come sopra
Id. Id.	472802 501253	129, 50 350 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Elisa Cicoletti fu Bartolomeo, ved. Cicoletti Vincenzo, dom. in Pieve Vergante, frazione del comune di Rumianca (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	24050	182 —	Cicoletti *Noemi-Editta* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti *Editta-Noemi* fu Vincenzo, dom. a Pieve Vergante (Novara).
Cons. 3, 50 % (1906)	307094	17, 50	Cassinelli *Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.	Cassinelli *Giovanni-Agostino* fu Felice, dom. a Santadi (Cagliari), ipotecata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	113136	283,50	*De Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *De Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.	*Da Ronchi* Pietro fu Giovanni, minore sotto patria potestà della madre De Battista Amabile, ved. *Da Ronchi* Giovanni, dom. a Belluno.
Id.	419280	84 —	Rini *Franca* fu Giambattista, minore sotto la patria potestà della madre Di Maria Rosina ved. Rini, dom. a S. Margherita di Bellice (Agrigento).	Rini *Francesca* fu Giambattista, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	157249	7 —	*Fortini* Maria di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Salerno.	*Fortino* Maria di Matteo, minore, ecc., come contro.
Id.	157250	7 —	*Fortini* Gaetanina di Matteo, ecc., come sopra.	*Fortino* Gaetanina di Matteo, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1935)	154984	100 —	Bassi *Silvio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.	Bassi *Livio-Spiridone-Vincenzo* fu Angelo, domiciliato in Trapani.
Cons. 3,50 % (1902)	350966 41344	840 — 7 —	Fantoni *Anselmina* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.	Fantoni *Giuseppa-Anselmina-Luigia-Marietta* fu Spirito, moglie di Viale Giuseppe, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 %	116890 790801	486,50 52,50	Marpillero Ida di Giuseppe, moglie di Fontana Aristide, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *De Rosa Antonietta* fu Filippo, dom. a Genova.	Come contro. con l'usufrutto vitalizio cong. e cumul. a favore dei coniugi Loeffler Carlo fu Guglielmo e *Rotta Antonia* fu Filippo; dom. a Genova.
P. R. 3,50 %	31042	164,50	Baglietto *Angelo* fu Francesco, moglie di Guelfi Andrea, dom. in Genova.	Baglietto *Benedetta-Rosa-Angiolina-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	130700	52,50	Cajani Franco e Andrea fu Angelo, minore sotto la patria potesta della madre Citterio *Savina* fu Angelo, ved. di Cajani, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Citterio *Savina* fu Angelo, ved. Cajani Angelo, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Citterio *Maria-Savina-Rachele*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	852564	875 —	Pol Carlo fu Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni, ved. Pol *Giuseppe*, dom. ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanno, ved. Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Id.	852565	875 —	Pol Elena fu Luigi, nubile, dom. ad Ancona, con usufrutto vit. a favore di Bairo Maria-Cristina fu Giovanni ved. di Pol *Giuseppe*, domiciliata ad Ancona.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Bairo Marica-Cristina fu Giovanni, ved. di Pol *Camillo*, dom. ad Ancona.
Rendita 5 %	161479	330 —	Zambonin Maria fu Nello, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Dirce* ved. Zambonin, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Borghetto *Dirce* fu Domenico ved. Zambonin, dom. a Milano.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Borghetto *Irce*, ecc., con usufrutto vit. a favore di Borghetto *Irce*, ecc., come contro.
Id.	161480	330 —	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lucia fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161481	330 —	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Lino fu Nello, ecc., come sopra.
Id.	161482	330 —	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.	Zambonin Maria-Luisa fu Nello, ecc., come sopra.
P. N. 5 %	36022	400 —	Marchesi Attilio di Angelo, dom. in Milano, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Antonietta* fu Angelo, e Marchesi Angelo fu Giosuè, coniugi congiuntamente.	Come contro, con usufrutto vit. a favore di Corbellini *Luigia-Metilde-Antonietta*, ecc., come contro.
Id.	36023	400 —	Marchesi Luigina di Angelo, moglie di Cordani Giuseppe, dom. in Vigevano (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	36024	400 —	Marchesi Angiolina di Angelo, moglie di Cordari Riccardo, dom., in Garlasco (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	36025	400 —	Marchesi Erminia di Angelo, moglie di Meroni Pietro, dom. in Milano, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36026	400 —	Marchesi Elena di Angelo, nubile, dom. in Mortara (Pavia), con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Id.	36027	400 —	Marchesi Clementina di Angelo, moglie di Cordani Riccardo, dom. in Garlasco (Pavia), con usufrutto con le precedenti.	Come contro, con usufrutto come le precedenti.
Cons. 3,50 %	532573	17,50	Ciocci *Vincenzo* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).	Ciocci *Giuseppe* di Davide, dom. in Fermo (Ascoli Piceno).
Red. 3,50 %	328808	157,50	Bruno Edoardo di *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Bruno Anna fu Carlo, moglie di Bruno *Giuseppe-Rolando*, dom. in Asti (Alessandria).	Bruno Edoardo di *Rolando-Giuseppe*, ecc., moglie di Bruno *Rolando-Giuseppe*, dom. in Asti (Alessandria).
Id.	328809	157,50	Bruno Giuseppe di *Giuseppe Rolando*, dom. in Asti, con usufrutto come sopra.	Bruno Giuseppe di *Rolando Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328810	157,50	Bruno Angela di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Carmelo Carlo, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Bruno Angela di *Rolando-Giuseppe*, ecc., con usufrutto come sopra.
Id.	328811	157,50	Bruno Giuseppina di *Giuseppe-Rolando*, moglie di Arato Giuseppe, dom. in Pecetto Torinese (Torino), con usufrutto come le precedenti.	Bruno Giuseppina di *Rolando Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come le precedenti.
Id.	211231	147 —	Bossolasco *Maddalena* di Carlo, nubile, dom. a Somano (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Bossolasco Carlo fu Stefano.	Bossolasco *Teresa-Maddalena* di Carlo, ecc., come contro.
Id.	196416 200519	122,50 175 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, ecc., come contro.
Id.	166764	224 —	Schiavone Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò* fu *Carmelo*, dom. a Taranto, dotale.	Come contro, moglie di *Bandello Vito-Nicola* fu *Carmine*, ecc., come contro.
Id.	86588	630 —	*Schiavoni* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Nicolò*, dom. a Taranto, dotale.	*Schiavone* Clementina fu Cosimo, moglie di Bandello *Vito-Nicola*, dom. a Taranto, dotale.
Id.	432599	399 —	Spriano Bianca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni, dom. a Somma Lombardo (Varese), con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ecc., con usufrutto a Vanolo Teresa fu *Carlo-Francesco*, ved. di Spriano Giovanni.
Id.	194672	140 —	Odierna *Quirino*, minore sotto la tutela legale della madre Odierna Giulia fu Raimondo, domiciliata a Casale d'Elsa (Siena).	Odierna *David*, minore, ecc., come contro.
Id.	207161	507,50	*Guida Giuseppe* fu Gennaro, dom. a Napoli.	*di Guida* Giuseppe fu Gennaro, dom. a Napoli.
Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie B Buoni Tesoro ord. Esercizio 1924-925 Serie C	1739 2635	1000 — capitale 2000 — capitale	Bovio *Francesca* fu *Battista*.	Bovio *Rosa-Angela-Francesca* fu *Giovanni-Battista*.
P. N. 4,50 %	8107	4,50	Alloisio *Fortunato* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Camogli (Genova).	Alloisio *Biagio-Fortunato* di Sebastiano, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	282586 474583	1505 — 56 —	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio Camilla* ved. Figliuzzi dom. a Torino.	Figliuzzi Mario fu Adolfo, minore sotto la patria potestà della madre *Usseglio-Matietti Elena-Camilla fu Michele*, ved. Figliuzzi *Adolfo*, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % Id.	474582 282588	17,50 374,50	Intestata come la preced., con usufr. a favore di *Usseglio Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.	Intestata come la preced., con usufr. a favore di Usseglio-*Mattelli Elena-Camilla* fu Michele, ved. Figliuzzi Adolfo.
Id.	345329	1400 —	Casariego Innocenza fu Domenico moglie di Varvello *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria).	Casariego Innocenza fu Domenico, moglie di Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco, dom. in Grana Monf. (Alessandria).
Cons. 3,50 %	460359 559284	140 — 31,50	Siragusa Giuseppa, fu *Bartolomeo*, moglie di Comella Michele, dom. a Caltavuturo (Palermo). Dotali.	Siragusa Giuseppa fu *Bartolo*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	152772	105 —	*Ottolina* Luigi fu Isidoro, interdicendo sotto l'amministrazione provvisoria di Tripi Giuseppe, dom. a Milano.	*Ottolini* Luigi fu Isidoro, ecc., come contro.
Cons. 5 %	247520	50 —	*Della Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delle Piane* Antonietta ved. *Della-Mura*, dom. a Genova.	*Dalla-Mura* Mario fu Natale, minore sotto la patria potestà della madre *Delleptane* Antonietta ved. *Dalla-Mura*, dom. a Genova.
Red. 3,50 %	143833	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % Red. 3,50 %	663600 132101	70 — 577,50	Rossi *Ida* fu Cesare, moglie di Giannelli Guglielmo, dom. in Sarzana (Massa) col vincolo dotale.	Rossi *Carolina-Ida* fu Cesare, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2220)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 199

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1º luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 638598, di annue L. 140 a favore di Bologni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2436)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano).

Nella seduta tenuta il 15 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano), il sig. Umberto Guarnieri di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2435)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 61113 in data 20 dicembre 1938, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto il decreto 25 gennaio 1940 del Ministero dall'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1940, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938 nell'ordine sottoindicato:

1) Degano Maria da Montagnana . . con punti 59,750
2) Fusi Angiolina da Valle Agricola . » 57,562
3) Galateo Pia da Campoformido . . . » 56,250
4) Ravasio Bruna da S. Giovanni Nat. » 52,218
5) Bernardis Fides da Segnacco . . . » 55,343
6) De Simon Pierina da Grimacco . . » 55,250
7) Fabretti Antonietta da Clauzetto . . » 54,781

8) Zannier Lucia da S. Giorgio Richinvelda	con punti	54,531
9) Roi Maddalena da Basiliano	»	54,312
10) Zuliani Margherita da Forni Avoltri	»	54,218
11) Bearzi Valentina da Cervignano	»	54,031
12) Palmano Vincenza da Comeglians	»	53,906
13) Sgiarovello Irma da Faedis	»	53,718
14) Giuliani Maria da Pradamano coniugata con prole	»	53,500
15) Flora Antonia da Codroipo	»	53,500
16) Del Fabbro Remigia da Lusevera	»	53,181
17) Rossini Gisella da Porpetto	»	53,062
18) Boscari Teresa da Gazzo Padovano	»	52,937
19) De Luca Raimonda da Osoppo	»	52,805
20) Flebus Zubella da Udine	»	52,743
21) Pittino Olga da Dogna	»	52,687
22) Paviotti Adele da Cervignano, coniugata	»	52,500
23) Lucis Enrica da Reana	»	52,500
24) Roman Angela da Frisanco	»	52,406
25) Valle Leonarda da Tolmezzo	»	52,343
26) Menegon Italia da Gemona	»	51,562
27) Tullio Luigia da Dignano	»	51,281
28) Milan Angela da Chions	»	50,968
29) Ongaro Gisella da Rive d'Arcano	»	50,750
30) Paslan Fidelia da Latisana	»	49,843
31) Tomadini Lea da Tavagnacco	»	49,812
32) Bertoli Elsa da Udine	»	49,805
33) Floresco Rachele da Remanzacco	»	49,468
34) Zontona Palmira da Buia	»	49,468
35) Monai Argentina da Amaro	»	49,406
36) Dominici Igea da Oricola	»	48,437
37) Venturi Oberdana da Suvereto	»	48,375
38) Accorsi Nella da Crevalcore	»	47,875
39) Macoratti Maria da Morsano	»	47,343
40) Pielli Eva da Villasantina	»	47,187
41) Miotto Maria da Galliera Veneta	»	46,750
42) Candido Iside da Rigolato	»	46,468
43) De Campo Argentina da Lauco	»	44,062
44) Fabris Teresa da Pravisdomini	»	42,843
45) Fantoni Maria da Pozzuolo	»	42,250
46) Stabile Ermenegilda da Aquileia	»	42,187
47) Di Piazza Elvezia da Comeglians	»	40,781
48) Benedetti Gioconda da Pisa	»	39,656
49) Agnelli Enrichetta da Chions	»	39,406
50) Concari Maria da Coseano	»	38,781
51) Della Mea Giovanna da Chiusaforte	»	37,031

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Arta, Cercivento, Chions, Enemonzo, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Ronchis di Latisana, San Daniele del Friuli, Socchieve, Varmo e Verzegnis.

Udine, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: BOFONDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio avviso n. 61113 in data 20 dicembre 1938-XVII, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee dall'apposita Commissione giudicatrice;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuna specificati:

1) Degano Maria da Montagnana (Padova), Palmanova (2° reparto);

2) Fusi Angiolina da Valle Agricola (Benevento), Varmo;

3) Galateo Pia da Campoformido, San Daniele del Friuli (2° reparto);

4) Ravasio Bruna da San Giovanni al Natisone, Pozzuolo del Friuli (1° reparto);

5) Bernardis Fides da Segnacco di Tarcento, Chions (1° reparto);

6) De Simon Pierina da Grimacco, Osoppo;

7) Fabretti Antonietta da Clauzetto, Verzegnis;

8) Zannier Lucia in Battoia da San Giorgio Richinvelda, Ronchis di Latisana;

9) Roi Maddalena in Zannini da Basiliano, Muzzana del Turgnano;

10) Zuliani Margherita da Forni Avoltri, Enemonzo;

11) Palmano Vincenza da Comeglians, Socchieve;

12) Sgiarovello Irma da Faedis, Arta (2° reparto);

13) Giuliani Maria in Zuccolo da Pradamano, Cercivento;

14) Flora Antonia da Codroipo, Porpetto.

L'ostetrica Bearzi Valentina da Cervignano non è dichiarata vincitrice perchè ha indicato nella sua domanda soltanto la sede di Muzzana del Turgnano, già attribuita a concorrente che la precede in graduatoria.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Arta, Cercivento, Chions, Enemonzo, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Ronchis di Latisana, San Daniele del Friuli, Socchieve, Varmo e Verzegnis.

Udine, addì 17 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: BOFONDI

(2392)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.